

ALLEGATO "A"

***CRITERI PER LA UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEL
PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE PER ATTIVITA'
ASSISTENZIALI, CULTURALI E RICREATIVE***

(L.R. 25.08.1983, n.56)

***ANNO 2022
(Riferito ai requisiti maturati nell'annualità 2021)***

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

A sensi della L.R. n. 56 del 25 agosto 1983 la somma di €. 300.000,00 - stanziata sul Cap. 165 dell'esercizio 2022 - è destinata al finanziamento di attività culturali, assistenziali e ricreative in favore del personale della Giunta Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 72 del C.C.N.L 2016/2018 del 21-05-2018 non inciso in maniera sostanziale dal nuovo CCNL comparto Funzioni Locali 2019/2021.

Ha titolo alla fruizione dei benefici derivanti dalla gestione del fondo il solo personale a tempo indeterminato in effettiva attività di servizio, nonché quello collocato a riposo per qualsiasi causa successivamente alla data del 31.12.2019.

Per fruire dei benefici di cui alla presente disciplina il reddito familiare non deve, nell'anno di riferimento, essere superiore a **€. 90.000,00**.

Sono esclusi dal presente bando i dipendenti che non sono in servizio presso la Regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 2021.

Le somme annualmente disponibili sono ripartite fra le diverse finalità, sulla base delle esigenze evidenziate e dei programmi di attività predisposti secondo il successivo art. 2.

Le eventuali economie di spesa che si verificano annualmente nelle graduatorie di ognuna delle attività oggetto di contributo possono essere utilizzate per compensare le maggiori richieste in altre attività, dopo aver soddisfatto le domande relative alle diverse graduatorie della medesima tipologia.

A tal fine si privilegiano, nell'ordine, le attività assistenziali, culturali, ricreative.

Nell'ambito delle attività culturali (borse di studio) gli eventuali residui consentiranno l'erogazione di ulteriori borse di studio ai figli dei dipendenti, successivi al primo beneficiario della borsa di studio, purché in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Eventuali ulteriori economie consentiranno l'attribuzione di altre borse di studio destinate agli studenti facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo superiore a **€. 90.000,00** e gli stessi verranno collocati in graduatoria in posizione successiva a coloro il cui reddito è pari o inferiore a **€. 90.000,00**.

I criteri di cui alla presente disciplina e le eventuali variazioni agli stessi vanno concordati in sede di Delegazione Trattante.

La procedura di partecipazione verrà, nel dettaglio, disciplinata con Determinazione Dirigenziale, in cui verrà stabilito che:

➤ per poter accedere alla procedura è necessaria una identità digitale – SPID - che può essere richiesta ad un qualsiasi provider tra quelli abilitati, o l'identificazione mediante CIE;

➤ ogni dipendente che intende partecipare al Bando deve accedere alla piattaforma informatica utilizzando il seguente indirizzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it> e **presentare l'istanza, a pena di decadenza, entro 30 gg.** dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT ovvero **entro 30 gg** dal diverso termine indicato con specifico Avviso pubblicato su: Area Personale sezione Intranet del sito istituzionale;

➤ ogni Dipartimento avrà cura di informare i propri dipendenti posti in quiescenza nel corso del 2021 dell'attivazione della procedura per facilitare la partecipazione degli stessi. **Resta fermo che, non trattandosi di obbligo informativo, coloro che non presenteranno le istanze entro i termini, saranno esclusi dalla partecipazione e dai eventuali benefici ad essa connessi.**

Art. 2

I programmi hanno validità annuale e vertono sulle seguenti tipologie di intervento:

A - Attività culturali a beneficio degli orfani e dei figli dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2021 finalizzate alla:

- 1) erogazione di borse di studio;

- 2) erogazione di un contributo per acquisto di testi scolastici e materiale informatico per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado;
 - 3) erogazione di un premio per studenti particolarmente meritevoli;
- B - Attività assistenziali finalizzate all'erogazione di contributi su spese per farmaci, per i quali non sia prevista la somministrazione gratuita: protesi (dentarie, oculistiche, ecc.), cure e visite specialistiche, ricoveri ospedalieri (in Italia e all'estero, o cliniche private sul territorio nazionale) e decesso del dipendente;
- C - Attività ricreative finalizzate all'erogazione di contributi sugli abbonamenti alle stagioni o rassegne teatrali, musicali e cinematografiche, sugli abbonamenti o iscrizioni a corsi stagionali organizzati da associazioni/società sportive, nonché sull'organizzazione di viaggi da parte dei CRAL della Regione Abruzzo o dall'Intercral in collaborazione con i CRAL della Regione Abruzzo.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 3

A - Attività culturali

A1) Erogazione borse di studio: i criteri per l'attribuzione delle borse di studio sono disciplinati con separato bando di concorso che viene inviato a tutte le Strutture della Giunta regionale e pubblicato annualmente sul B.U.R.A.T.

A2) Viene erogato un contributo per l'acquisto dei testi scolastici e del materiale informatico pari ad **€ 80,00**, per la frequenza di istituti di scuola secondaria di primo grado o di scuola secondaria di secondo grado. Nel caso di scuola secondaria di secondo grado il contributo per l'acquisto di testi scolastici e materiale informatico verrà erogato a condizione che nello stesso nucleo familiare per lo stesso studente non venga assegnata una borsa di studio. Per gli studenti ripetenti il contributo viene erogato a condizione che siano iscritti ad un corso di studi diverso da quello frequentato nell'anno precedente; è necessaria apposita dichiarazione sottoscritta dal richiedente. Il beneficio trova applicazione entro i limiti della capienza stabilita per l'esercizio di riferimento. Qualora il numero di domande fosse superiore al budget di cui sopra, si provvede a formulare una specifica graduatoria in base al reddito del nucleo familiare, soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse. In tal caso il reddito del nucleo familiare è abbattuto di **€ 5.165,00** per ciascun componente del nucleo stesso oltre il secondo.

Qualora il nucleo familiare comprenda il coniuge o un figlio tutelato dalla Legge. 104/92, l'abbattimento del reddito è pari ad ulteriori **€ 5.165,00**.

A3) Viene erogato un "premio" a favore degli studenti che hanno conseguito, nell'anno scolastico 2020/2021 (scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado) e nel punteggio di laurea conseguita nell'anno 2021, il massimo della valutazione (precisamente: dieci/10, cento/100, centodieci/110). Per l'università il "premio" viene erogato relativamente alla laurea magistrale a ciclo unico e una sola volta, per la laurea di primo livello o per la laurea di secondo livello o specialistica.

Sono esclusi dal "premio":

- gli studenti che, per l'anno scolastico 2020/2021, hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con la votazione di 100 e lode in quanto destinatari delle risorse finanziarie di cui al Decreto Ministeriale n. 514 del 28/7/2015 (Circolare n. 17 del 7/9/2015) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- gli studenti che, avendo completato un regolare corso di studi universitari (laurea magistrale a ciclo unico, I° e II° livello), hanno conseguito un successivo diploma di laurea.

Il premio viene fissato nei seguenti valori:

- ✓ scuola secondaria di primo grado €2.000,00 come budget complessivo, con un limite individuale di €200,00;
- ✓ scuola secondaria di secondo grado €3.000,00 come budget complessivo, con un limite individuale di €300,00;
- ✓ università: €7.000,00 come budget complessivo, con un limite individuale di €500,00.

Le eventuali economie verificatesi in uno dei premi vengono prioritariamente riversate sugli altri premi in uguale percentuale e fino ad esaurimento. In caso di ulteriori economie, si provvede a destinare le risorse residue a beneficio del punto A1) e poi al punto A2) delle attività culturali.

Le domande afferenti i benefici di cui al prec. punto A2 devono contenere:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti:
 1. l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado o alla scuola secondaria di secondo grado, nell'anno scolastico di riferimento;
 2. l'assenza di altri benefici per la stessa causale;
- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della situazione reddituale del nucleo familiare, risultante dall'ultima denuncia dei redditi;

Le domande afferenti i benefici di cui al punto A3 devono contenere:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti:
 1. il voto del diploma di scuola secondaria di primo grado, di secondo grado o di laurea;
 2. l'assenza di altri benefici per la stessa causale.
- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della situazione reddituale del nucleo familiare, risultante dall'ultima denuncia dei redditi.

Art. 4

B - Attività Assistenziali

Gli interventi a carattere assistenziale di cui alla lett. B dell'art. 2 sono disciplinati come segue:

1) Nel caso in cui il dipendente nel corso dell'anno di riferimento abbia dovuto sostenere spese per farmaci che riguardino malattie croniche, terapie salva-vita, malattie infettive per un importo superiore a € 300,00 si interviene con un contributo fino al 50% calcolato sulla somma eccedente l'importo suddetto, con un massimo di:

€ 600,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino ad €. 45.000,00;

€ 400,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo oltre €. 45.000,00 fino ad €. 70.000,00;

€ 200,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo oltre €. 70.000,00 fino ad €. 90.000,00;

Le spese devono riguardare farmaci per i quali non sia prevista la somministrazione gratuita, sempreché siano riconosciuti idonei e riguardino malattie certificate formalmente dal medico curante. L'intervento è compatibile con altri contributi non regionali, fino alla concorrenza delle spese sostenute.

Documentazione richiesta:

- domanda;
- certificato medico;
- fatture o scontrini attestanti l'acquisto;
- dichiarazione di responsabilità attestante la corrispondenza degli scontrini ai farmaci prescritti nel certificato medico;
- autocertificazione attestante altri eventuali benefici non regionali;
- autocertificazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare (art. 46 lett. o, D.P.R. n. 445/2000).

In caso di convivenza, separazione o divorzio la situazione reddituale del dipendente richiedente è integrata dall'importo dell'assegno di mantenimento per i figli.

In assenza di separazione legale o divorzio, il reddito del nucleo familiare del richiedente i benefici è costituito dal reddito di entrambi i coniugi.

2) Nel caso in cui il dipendente abbia sostenuto spese per protesi (dentarie, oculistiche – solo se riferite a problemi di vista, ecc), cure e visite specialistiche, cicli di cure specialistiche o cure riabilitative inerenti due (2) patologie, per un ammontare a suo diretto carico superiore ad €. 300,00, si interviene con un contributo fino al 50% calcolato sulla somma eccedente l'importo suddetto, con un massimo di:

€. 1.550,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino ad €. 45.000,00;

€. 1.000,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo oltre 45.000,00 e fino a €. 70.000,00

€. 450,00 per nuclei familiari con un reddito complessivi oltre €. 70.000,00 e fino a €. 90.000,00.

L'intervento è compatibile con altri contributi non regionali, fino alla concorrenza delle spese sostenute.

L'intervento per protesi e quelli per cure specialistiche o riabilitative sono tra loro cumulabili.

Documentazione richiesta:

- domanda;
- fattura quietanzata o ricevute delle spese sostenute;
- certificato medico in cui è diagnosticato il tipo di prescrizione medica;
- autocertificazione attestante altri eventuali benefici non regionali;
- autocertificazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare (art. 46 lett. o, D.P.R. n. 445/2000).

In caso di convivenza, separazione o divorzio la situazione reddituale del dipendente richiedente è integrata dall'importo dell'assegno di mantenimento per i figli.

In assenza di separazione legale o divorzio, il reddito del nucleo familiare del richiedente i benefici è costituito dal reddito di entrambi i coniugi.

3) Nel caso di day hospital oppure nel caso in cui si renda necessario il ricovero in un ospedale pubblico in Italia e/o all'estero, o in cliniche private sul territorio nazionale, per intervento chirurgico (esclusa la chirurgia estetica), si interviene con un contributo individuale fino al 50%, per nuclei familiari con reddito inferiore a €. **90.000,00** con un massimo di:

€.10.000,00 per nuclei familiari con reddito complessivo fino a € 45.000,00;

€.7.000,00 per nuclei familiari con reddito complessivo oltre € 45.000,00 e fino ad € 70.000,00;

€.3.000,00 per nuclei familiari con reddito complessivo oltre € 70.000,00 e fino ad € 90.000,00;

La quota ammessa a contributo comprende solo le spese di ricovero ospedaliero, le prestazioni per le cure e le spese di viaggio comprese quelle di accompagnamento, per una sola persona, se indispensabili, e fino ad un massimo di € 100,00 giornaliera per vitto ed alloggio; sono escluse eventuali ulteriori spese accessorie non direttamente attinenti alle terapie.

Documentazione richiesta:

- domanda;
- certificato medico dell'Autorità Sanitaria comprovante la natura del ricovero;
- fatture e/o documenti fiscalmente idonei comprovanti le spese sostenute;
- autocertificazione (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) attestante la richiesta o meno o aver richiesto e non aver ottenuto ovvero aver ricevuto rimborsi ai sensi della L.R. 29 Agosto 1977, n. 53 e successive modifiche e integrazioni.
- autocertificazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare (art. 46 lett. o, D.P.R. n.445/2000).

In caso di convivenza, separazione o divorzio la situazione reddituale del dipendente richiedente è integrata con quella del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento per i figli.

In assenza di separazione legale o divorzio, il reddito del nucleo familiare del richiedente i benefici è costituito dal reddito di entrambi i coniugi.

Sono esclusi dal predetto beneficio i dipendenti che hanno richiesto ed ottenuto rimborsi ai sensi della L.R. n. 53/1977.

Gli interventi relativi ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo possono essere concessi per due volte nell'arco del triennio e per il 3° anno può essere prodotta domanda fermo restando il diritto alla precedenza per coloro che non abbiano mai beneficiato del contributo ovvero per coloro che ne abbiano beneficiato per una o due volte; gli stessi sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi privi di reddito; in tali casi è richiesta l'autocertificazione attestante lo stato di famiglia per i primi e la situazione reddituale per i secondi.

- 4) Nel caso di gravissima malattia, debitamente certificata, del dipendente o coniuge o figlio convivente o non convivente privo di reddito che richiede cure straordinarie e/o continuative tipo "salva-vita", si interviene con un contributo individuale pari ad € 2.500,00 nei limiti di due volte non consecutive nell'arco del quinquennio.

Documentazione richiesta:

- domanda;
- certificato dell'Autorità Sanitaria comprovante la natura della malattia ed il tipo di terapia salvavita;
- autocertificazione attestante l'assenza di benefici richiesti ai sensi di altre leggi;
- autocertificazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare (art. 46 lett. o, D.P.R. n. 445/2000). In caso di convivenza, separazione o divorzio la situazione reddituale del dipendente richiedente è integrata dall'importo dell'assegno di mantenimento per i figli. In assenza di separazione legale o divorzio, il reddito del nucleo familiare del richiedente i benefici è costituito dal reddito di entrambi i coniugi.

- 5) Nel caso di decesso del dipendente in attività di servizio si interviene come di seguito:

- qualora non abbia maturato diritto alla pensione si interviene in favore del coniuge superstite e/o dei figli conviventi o non conviventi privi di reddito, con un contributo pari a € 12.500,00;
- qualora abbia maturato diritto a pensione, in assenza di coniuge superstite, si interviene con un contributo di € 12.500,00 a favore dei figli conviventi o non conviventi privi di reddito che non hanno diritto a reversibilità;

Nel caso di decesso del dipendente che abbia maturato diritto a pensione si interviene come di seguito:

- a fronte di una pensione annua lorda pari ad 1 volta il minimo INPS, il contributo è pari ad €8.500,00;
- a fronte di una pensione annua lorda pari a 2 volte il minimo INPS, il contributo è pari ad €7.000,00;
- a fronte di una pensione annua lorda pari a 2,5 volte il minimo INPS, il contributo è pari ad €6.000,00.

In entrambi i casi il contributo è aumentabile di una somma pari ad € 517,00 per ciascun figlio minore o studente privo di reddito fino a 26 anni di età (compiuti).

Documentazione richiesta:

- domanda che deve evidenziare tutti gli elementi conoscitivi che possano favorirne l'esame;
- autocertificazioni attestanti: l'avvenuto decesso, lo stato di famiglia, l'eventuale qualità di studente degli eredi, nonché l'importo della pensione annua lorda.

E' ammessa la partecipazione ad una soltanto delle cinque tipologie di cui al presente articolo. I punti 4) e 5) hanno la precedenza sugli altri previsti nel presente articolo.

Art. 5

Le richieste di intervento devono essere presentate dagli interessati per tramite della piattaforma informatica utilizzando il seguente indirizzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it>.

Le domande che non risultino corredate in modo esatto e completo della documentazione prescritta dalla presente disciplina verranno automaticamente escluse dalle graduatorie qualora gli interessati non abbiano provveduto alla regolarizzazione trascorsi quindici giorni dalla data della relativa richiesta formulata dal Servizio Personale DPB011.

Qualora le disponibilità relative agli interventi di carattere assistenziale non dovessero consentire il soddisfacimento di tutte le istanze, si assicura l'eventuale intervento relativo prima al punto 4), dell'art. 4, poi al punto 5) dello stesso articolo e per gli altri punti si provvede a formulare una successiva graduatoria di priorità per il finanziamento, in base al reddito del nucleo familiare, soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse.

In tal caso il reddito del nucleo familiare è abbattuto di € 5.165,00 per ciascun componente del nucleo stesso oltre il secondo.

Qualora il nucleo familiare comprenda il coniuge o un figlio tutelato dalla L. 104/92, l'abbattimento del reddito è pari ad ulteriori € 5.165,00.

Art. 6

C - Attività Ricreative

La Regione stipula convenzioni con Enti e Società operanti in ambito regionale nei settori teatrale, musicale, cinematografico e sportivo, al fine di favorire la partecipazione dei dipendenti in servizio alla data di pubblicazione della Disciplina e dei loro familiari, conviventi o non conviventi privi di reddito, alle attività ricreative di cui al precedente art. 2, lett. C..

Per il settore sportivo le agevolazioni possono prescindere dalle Convenzioni.

Sul prezzo dell'abbonamento è riconosciuto un contributo pari al 50%, dell'importo speso e, comunque, fino ad un massimo di **€ 60,00**.

La richiesta di contributo può riferirsi anche a più abbonamenti (teatrale o sportivo) nel qual caso va compilato un unico modello indicando l'importo complessivamente speso e può riguardare anche due componenti il nucleo familiare, ma il contributo non può comunque essere superiore nel complesso ad € 60,00.

Il dipendente può usufruire della predetta agevolazione per una sola volta nell'arco dell'anno.

La Regione contribuisce, altresì, all'organizzazione di viaggi da parte di organismi CRAL del personale, riconoscendo un contributo del 20% della somma effettivamente sostenuta, comunque, fino ad un massimo di **€ 160,00**.

Nel caso di viaggi INTERCRAL saranno riconosciuti solo quelli organizzati in collaborazione con i CRAL della Regione Abruzzo.

Non saranno, inoltre, riconosciute le spese sostenute per la fruizione di ski-pass, abbonamenti a corsi relativi a discipline sportive, benzina per viaggio con auto propria e, comunque, tutto ciò che non sia previsto dalla quota di partecipazione fissata dagli organismi CRAL.

La presente agevolazione è alternativa a quella di cui al I° comma del presente articolo e può essere fruita per una sola volta nell'arco dell'anno. La richiesta di contributo può riferirsi anche a più viaggi, nel qual caso va compilato un unico modello indicando l'importo complessivamente speso e può riguardare anche due componenti il nucleo familiare, ma il contributo non può comunque essere superiore nel complesso ad € 160,00.

I contributi del presente articolo sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi privi di reddito: in tali casi è richiesta l'autocertificazione attestante lo stato di famiglia per i primi e la situazione reddituale per i secondi.

Documentazione richiesta:

- domanda;
- ricevuta o attestazione di pagamento dell'abbonamento (teatrale o sportivo) o del viaggio effettuato;
- autocertificazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare (art. 46 lett. o, D.P.R. n.445/2000).

In caso di convivenza, separazione o divorzio la situazione reddituale del dipendente richiedente è integrata dall'importo dell'assegno di mantenimento per i figli.

Nel caso in cui il contributo venga richiesto per i figli ed i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.

I contributi per abbonamenti ad Enti o Associazioni (teatrali, concertistiche, ecc), o Società sportive oppure per i viaggi non sono tra loro cumulabili.

Le relative documentazioni sono ammesse solo se riferite esclusivamente all'anno 2021.

Art. 7

Le richieste devono essere presentate dagli interessati per tramite della piattaforma informatica utilizzando il seguente indirizzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it>.

Le domande che non risultino corredate in modo esatto e completo della documentazione prescritta dalla presente disciplina verranno automaticamente escluse dalle graduatorie, qualora gli interessati non abbiano provveduto alla regolarizzazione delle stesse trascorsi quindici giorni dalla data della relativa richiesta formulata dal Servizio Personale.

Qualora le disponibilità relative agli interventi di carattere ricreativo non fossero sufficienti per garantire il soddisfacimento di tutte le richieste, sarà data priorità alle situazioni reddituali più basse e, nell'ambito di ogni biennio, sarà privilegiato il criterio della rotazione fra tutte le istanze pervenute. In tal caso, i redditi del nucleo familiare sono abbattuti di € 5.165,00 per ciascun componente (sia convivente che non convivente privo di reddito) oltre il secondo.

Qualora il nucleo familiare comprenda il coniuge o un figlio tutelato dalla Legge n. 104/92, l'abbattimento del reddito è pari ad ulteriori € 5.165,00.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8

Le richieste di contributo vanno presentate dal dipendente, ovvero dagli eredi legittimi, a pena di decadenza, entro il termine previsto negli articoli della presente disciplina con riferimento alle singole tipologie di beneficio.

In caso di eredi legittimi va allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Qualora il beneficio spettante per ciascuna tipologia di intervento sia inferiore ad € 20,00, non si dà luogo al pagamento dello stesso.

Per reddito complessivo si intende il reddito complessivo familiare lordo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (Mod. 730: Prospetto liquidazione - rigo 137; Unico: Q.N. - rigo 1).

Avverso le graduatorie relative alle diverse tipologie d'intervento può essere presentata dagli interessati, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto sul BURAT a pena di decadenza, motivata istanza di riesame al Dipartimento Risorse - Servizio Personale DPB011.

Il Servizio medesimo procederà all'esame delle istanze pervenute nei termini ed alla formulazione delle graduatorie definitive; queste saranno pubblicate sul BURAT soltanto in caso di modificazione della rispettiva graduatoria precedentemente pubblicata.

ATTIVITA' RICREATIVE – Riferite all'annualità 2021

ELENCO ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEI CAMPI TEATRALE, MUSICALE E CINEMATOGRAFICO CONVENZIONATI CON LA REGIONE ABRUZZO

Il dipendente interessato ai relativi programmi, per ottenere le agevolazioni previste, dovrà presentarsi presso l'Associazione prescelta munito di tesserino di riconoscimento o di un documento di identità unitamente ad un attestato di servizio comprovante la sua appartenenza ai ruoli regionali.

Al fine di ottenere, inoltre, il contributo regionale, ai sensi dell'art. 6 della Disciplina concernente i criteri per l'utilizzazione dei contributi regionali per attività culturali, assistenziali e ricreative al personale regionale, dovrà inoltrare specifica domanda sulla piattaforma all'uopo dedicata ed allegando attestazione di pagamento e fotocopia dell'abbonamento nominativo.

Associazione "I SOLISTI AQUILANI" – L'Aquila

Associazione Culturale TEATRABILE – L'Aquila

A.T.A.M. – Associazione Teatrale Abruzzese Molisana

nelle sedi di ATESSA, ATRI, AVEZZANO, CHIETI, GIULIANOVA, LANCIANO, MOSCIANO, ORTONA, ROSETO, S. OMERO, SULMONA, TERAMO, VASTO.

Società Aquilana dei Concerti "B. BARATTELLI" – L'Aquila

TEATRO STABILE D'ABRUZZO – - Ente Teatrale Regionale - L'Aquila

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE – L'Aquila

Società della Musica e del Teatro "PRIMO RICCITELLI" – Teramo

Società' del Teatro e della Musica "LUIGI BARBARA" – Pescara

FLORIAN SPACE - - Teatro Stabile d'Innovazione - Pescara

Associazione ALABAMA EVENTI – Chieti

**Bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani
e dei figli dei dipendenti a tempo indeterminato
della Giunta Regionale d'Abruzzo**

Bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti a tempo indeterminato della Giunta Regionale d'Abruzzo - Riferito ai requisiti maturati nell'annualità 2021

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

La Regione Abruzzo bandisce concorsi per titoli, specificati negli articoli seguenti, per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi di scuola secondaria di secondo grado ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico/accademico 2020/2021.

ART. 2 REQUISITI

Le borse di studio sono concesse per la frequenza di:

1. istituti di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo, compresi i corsi integrativi presso le scuole ove siano previsti;
2. facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute, comprese le Accademie di BB.AA. ed i corsi equiparati per disposizioni di legge.

Possono partecipare ai concorsi gli orfani ed i figli dei dipendenti di ruolo della Giunta regionale in attività di servizio a tempo indeterminato, nonché quello collocato a riposo, per qualsiasi causa, successivamente alla data del 31.12.2019.

ART. 3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dai bandi di concorso gli orfani ed i figli dei dipendenti che abbiano beneficiato o abbiano titolo a beneficiare per l'anno scolastico/accademico 2020/2021 di altre borse di studio (assegnate da soggetti pubblici o privati), dell'assegno di studio universitario di cui alla L.R. n. 91/1994, dei voucher o di analoghe provvidenze a carico di altre Amministrazioni o Enti e che abbiano fruito di ricovero gratuito o semi-gratuito in Collegio.

Nel caso si accerti la fruizione di borse di studio o altri analoghi benefici, la borsa di studio verrà revocata e, qualora già erogata, deve essere restituita fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme vigenti in caso di dichiarazione mendace.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che nell'anno scolastico 2020/2021 siano stati ripetenti.

ART. 4
LIMITI DI FRUIZIONE

Per ciascun nucleo familiare è ammessa la fruizione di una sola borsa di studio salvo che ricorrano le condizioni di cui al terzo comma del presente articolo.

In presenza di più soggetti dello stesso nucleo in graduatorie diverse l'attribuzione della borsa di studio viene definita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il soggetto richiedente viene assegnato alla graduatoria che prevede una borsa di studio di importo superiore;
- b) nel caso in cui componenti dello stesso nucleo familiare facciano parte di una stessa graduatoria sarà considerato beneficiario quello con votazione maggiore;
- c) qualora il soggetto non possa fruire dell'assegnazione di cui al punto a), in base alla valutazione ed alle risorse finanziarie destinate, si procederà d'ufficio ad inserire il secondo soggetto in una graduatoria non interamente coperta;
- d) In tutti gli altri casi si procede al sorteggio fra due graduatorie di uguale importo.

Le eventuali economie di spesa derivanti da tutte le tipologie di intervento (attività assistenziali, ricreative e culturali) verranno finalizzate a:

- 1) soddisfacimento delle domande per i contributi assistenziali;
- 2) eventuali residui consentiranno l'erogazione di ulteriori borse di studio ai figli dei dipendenti, successivi al primo (beneficiario della borsa di studio) purché in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
- 3) eventuali ulteriori economie, verificatesi oltre al punto 2), consentiranno l'attribuzione di altre borse di studio destinate agli studenti facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo superiore a € **90.000,00** e gli stessi verranno collocati in graduatoria in posizione successiva a coloro il cui reddito è pari o inferiore a € **90.000,00**.

Per consentire il rispetto delle prescrizioni fissate dal 1° comma, le graduatorie vengono approvate contemporaneamente una volta definite tutte le relative istruttorie.

TITOLO II
BANDI

ART. 5

BANDO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Le borse di studio messe a concorso per la scuola secondaria di secondo grado sono n. 30 (trenta) per il primo anno e n. 100 (cento) per gli anni successivi al primo, dell'importo di € **400,00** annui ciascuna.

Per il primo anno, viene valutata la votazione conseguita all'atto del diploma di scuola secondaria di primo grado nella sessione unica di esami nell'anno scolastico 2020/2021.

Saranno esclusi dall'attribuzione del beneficio:

1. gli studenti che, iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, nel conseguimento del diploma della scuola secondaria di primo grado, abbiano conseguito una votazione inferiore a *7/10*;
2. gli studenti che, iscritti agli anni successivi della scuola secondaria di secondo grado, abbiano conseguito una votazione media inferiore a *7/10*;
3. gli studenti ripetenti o con debito formativo.

Coloro che conseguono il diploma a seguito di corsi di studio di 3 o 4 anni vengono inseriti in graduatoria e possono fruire della borsa di studio in misura pari alla durata del corso di studi (3/5 o 4/5).

ART. 6

BANDI PER I CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO)

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti di istruzione superiore sono n. 40 (quaranta) dell'importo di € 440,00 annui ciascuna, oppure di € 700,00 se lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza del dipendente che presenta la domanda, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. Per sede di facoltà deve intendersi quella **effettivamente frequentata** dallo studente.

Viene valutata la votazione conseguita all'atto del diploma di scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2020/2021.

Sono esclusi dal concorso:

- a) gli studenti che hanno conseguito il diploma con votazione inferiore a 70/100.
- b) gli studenti che, per l'anno accademico 2020/2021, non risultino iscritti ad un corso universitario.
- c) gli studenti che percepiscono redditi propri, superiori a 12.000,00 €, a qualsivoglia titolo.

ART. 7

BANDI PER I CORSI UNIVERSITARI- ANNI SUCCESSIVI - (LAUREA TRIENNALE / SPECIALISTICA / MAGISTRALE)

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono n. 75 (settantacinque) dell'importo di € 440,00 annui ciascuna oppure di € 700,00 se lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza del dipendente che presenta la domanda, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza.

In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. Per sede di facoltà deve intendersi quella **effettivamente frequentata** dallo studente.

Al fine di determinare il diritto all'inserimento nella graduatoria, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

1. gli iscritti al secondo anno del corso di studi devono aver superato entro il **31 dicembre 2021** almeno il **60%** del numero degli esami previsti per il primo anno dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà);
2. gli iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea *triennale*, *di laurea magistrale biennale* o *di laurea magistrale a ciclo unico*, devono aver superato entro il **31 dicembre 2021** almeno il **70%** del numero complessivo degli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsto dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà). Ove non sussista la suddivisione degli esami per anni del corso di laurea, il competente Ufficio regionale, applicherà una media tra il numero complessivo degli esami previsti dalla Facoltà ed il numero degli esami sostenuti negli anni di corso frequentati.

Sono esclusi dal concorso:

- a) gli studenti che abbiano superato gli esami con una media inferiore a 21/30;
Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami relativi alle singole materie degli anni già frequentati. Gli esami che recano il giudizio di idoneità vengono presi in considerazione nella determinazione del numero di esami sostenuti ma non ai fini della media dei voti;
- b) gli studenti fuori corso, anche intermedi, o ripetenti;
- c) gli studenti che, per l'anno accademico 2021/2022, non risultino iscritti ad un corso universitario;

- d) gli studenti che frequentino Master, Erasmus / Socrates, corsi di specializzazione post –laurea o che, pur avendo completato un regolare corso di laurea (magistrale a ciclo unico, I° e II° livello) si iscrivono nuovamente ad un altro percorso universitario;
- e) gli studenti che percepiscono redditi propri, superiori a €.12.000,00, a qualsivoglia titolo.

ART. 8

BANDI PER I CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE BIENNALE)

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno della laurea magistrale biennale sono n. **20** (venti) dell'importo di **€ 440,00** annui ciascuna, oppure di **€ 700,00** se lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza del dipendente che presenta la domanda, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenta corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. Per sede di facoltà deve intendersi quella **effettivamente frequentata** dallo studente.

Gli iscritti al primo anno del corso di laurea specialistica devono aver conseguito il diploma di laurea triennale nell'anno 2021.

Sono esclusi dal concorso:

- a) gli studenti che abbiano conseguito la laurea di primo livello con votazione inferiore a 77/110;
- b) gli studenti che, per l'anno accademico 2020/2021, non risultino iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale;
- c) gli studenti che percepiscono redditi propri, superiori a 12.000,00 €, a qualsivoglia titolo.

ART. 9

SCORRIMENTO GRADUATORIE

Le economie derivanti dalla differenza tra gli importi di € 440,00 ed € 700,00 vengono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie, soddisfacendo prioritariamente le domande della graduatoria dove si è verificata l'economia e successivamente, in caso di ulteriori economie, le altre graduatorie per la frequenza dei corsi universitari.

Qualora nell'ambito di una graduatoria vengono assegnate borse di studio in numero inferiore a quelle messe a concorso le economie vengono utilizzate per lo scorrimento delle altre graduatorie.

TITOLO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 10

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

- Per poter accedere alla procedura è necessario una identità digitale – SPID - che può essere richiesta ad un qualsiasi provider tra quelli abilitati, oppure essere identificati tramite CIE;
- ogni dipendente che intende partecipare al Bando in parola deve accedere alla piattaforma informatica utilizzando il seguente indirizzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it;>
- ogni Dipartimento avrà cura d'informare i propri dipendenti posti in quiescenza nel corso del 2021 dell'attivazione della procedura per facilitare la partecipazione degli stessi;
- resta fermo che, non trattandosi di obbligo informativo, coloro che non presenteranno le istanze entro i termini, saranno esclusi dalla partecipazione e dai eventuali benefici ad essa connessi.

ART. 11
DOCUMENTAZIONE

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

Per tutti i tipi di borse di studio:

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.28/12/2000, n. 445, art. 46, dalla quale risulti che l'aspirante alla borsa di studio:

- non sia ricoverato o assistito da Enti pubblici o Istituti di beneficenza;
- non fruisca di borse di studio (assegnate da soggetti pubblici o privati), del voucher, di assegno di studio universitario di cui alla L.R. n. 91/1994, o di analoghe provvidenze conferiti da altri Enti o Istituzioni pubbliche;
- che siano, eventualmente, state presentate istanze indirizzate ad altri Enti per la concessione di analoghe provvidenze;
- non sia ripetente della classe frequentata nell'anno scolastico 2020/2021.
- non abbia riportato debiti formativi;

2) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46, dalla quale risulti la situazione reddituale familiare del richiedente come da Dichiarazione anno 2022 - redditi 2021 (Mod. 730 – Prospetto liquidazione – rigo 137; oppure del MOD. Unico – Q.N. – rigo 1).

Per il primo anno della scuola secondaria di secondo grado (GRADUATORIA A):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) da cui risulti la votazione riportata nella sessione unica di esami per la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2020/2021 e l'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022;

Per gli anni successivi al primo della scuola secondaria di secondo grado (GRADUATORIA B):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) – da cui risultino i voti riportati nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2020/2021 con l'attestazione che lo studente non è ripetente della classe frequentata nel medesimo anno scolastico e l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 2021/2022;

Per coloro che conseguono il diploma di tre/quattro anni e frequentino l'anno integrativo:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti il voto del diploma riportato nella sessione unica di esame nell'anno scolastico 2020/2021;

Per il primo anno dei corsi universitari (GRADUATORIA C):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) - attestante il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, con la votazione riportata, nella sessione unica di esami nell'anno scolastico 2020/2021 e l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 2021/2022;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46, comprovante la residenza anagrafica del dipendente che presenta la domanda, nel caso in cui il figlio frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza; In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza.

Gli studenti che partecipano al concorso per il primo anno dei corsi universitari, i quali nell'anno scolastico 2020/2021 abbiano frequentato l'anno integrativo presso le scuole ove sia previsto, devono presentare la seguente ulteriore documentazione, in sostituzione di quella di cui al punto 1):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che lo studente nell'anno scolastico 2020/2021 ha frequentato l'anno integrativo con esito positivo.

Per i corsi universitari successivi al primo anno della laurea triennale - magistrale biennale - magistrale a ciclo unico (GRADUATORIA D):

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) - attestante:
 - a) l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 2021/2022;
 - b) gli esami superati, alla data del **31 dicembre 2021**, relativi agli anni già frequentati, con la data dei singoli esami ed il voto conseguito in ciascuno di essi;
 - c) il piano completo di studi adottato (o consigliato dalla Facoltà frequentata o individuale approvato dal Consiglio di Facoltà), con l'indicazione degli insegnamenti per ogni singolo anno di corso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46, comprovante la residenza anagrafica del dipendente che presenta la domanda, nel caso in cui il figlio frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza.

Per il primo anno dei corsi di laurea specialistica (GRADUATORIA E):

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) - attestante:
 - a) il conseguimento del diploma di laurea triennale nell'anno 2021;
 - b) l'iscrizione al I° anno di laurea specialistica per l'anno accademico 2021/2022.
- dichiarazione sostitutiva di certificazione - comprovante la residenza anagrafica del dipendente che presenta la domanda, nel caso in cui il figlio frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza. In caso di genitori legalmente separati o divorziati dovrà essere presentata apposita dichiarazione che attesti che lo studente frequenti corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km. dal luogo di residenza dello studente stesso, calcolando il percorso più breve dalla località di residenza.

ART. 12

DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LA DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche previste dalla legge (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000) per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche richiedendo direttamente la necessaria documentazione al soggetto pubblico competente.

ART. 13

FORMULAZIONE GRADUATORIE

Nell'ambito di ciascun concorso le graduatorie dei candidati saranno formate sulla base del merito scolastico.

I voti riportati in condotta e religione non sono compresi nel calcolo della media per gli studenti che frequentano gli anni successivi al primo della scuola secondaria di secondo grado.

A parità di merito, la preferenza è determinata dal reddito familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, dando priorità alle situazioni reddituali più basse. In tal caso, il reddito del nucleo familiare è abbattuto di € 5.165,00 per ciascun componente del nucleo stesso oltre il secondo. Qualora il nucleo familiare comprenda il coniuge od un figlio tutelato dalla L. 104/92, l'abbattimento del reddito è pari ad ulteriori € 5.165,00.

ART. 14

REGOLARIZZAZIONE DOMANDE

Le domande che non risultino corredate in modo esatto e completo della documentazione prescritta dal presente bando verranno automaticamente escluse dalla partecipazione ai concorsi qualora gli interessati non abbiano provveduto alle eventuali regolarizzazioni trascorsi inutilmente 15 giorni dalla data della relativa richiesta formulata dal Servizio Personale - DPB011.

ART. 15

ESECUTIVITA' DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di ciascun concorso sono formulate dal Servizio Personale e rese esecutive con provvedimento del Dirigente del Servizio competente in materia.

L'esito dei concorsi sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), nonché sul sito istituzionale - Area Personale - della Regione Abruzzo.

Il pagamento delle borse di studio ai vincitori avverrà subito dopo la esecutività della graduatoria ed in unica soluzione.

Avverso le graduatorie può essere presentata dagli interessati, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto sul BURAT a pena di decadenza, motivata istanza di riesame, al Dipartimento Risorse – Servizio Personale DPB011.

Il Servizio medesimo procederà all'esame delle istanze pervenute nei termini ed alla formulazione delle graduatorie definitive; queste saranno pubblicate di nuovo sul BUR.AT, soltanto in caso di modificazione della rispettiva graduatoria precedentemente pubblicata.

